

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di giugno 2022

Santa Lucia di Piave, li 21 giugno 2022

Oggetto: **Nuovi Obblighi per operazioni con l'Estero**

Le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 da e verso **soggetti non residenti**, non stabiliti, ancorché identificati ai fini IVA in Italia, **non potranno più essere riepilogate nella comunicazione trimestrale (esterometro)**.

La novità implica che i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

La trasmissione dei dati delle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

Si tratta di un termine che consentirà di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali.

Da un punto di vista operativo, per le operazioni passive il campo "CodiceDestinatario", trattandosi di autofattura, dovrà essere valorizzato con la codifica "0000000". Nel caso in cui non venga compilato il campo "PECDestinatario", il file verrà recapitato all'indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche.

È il caso di precisare che le operazioni da trasmettere non sono limitate a quelle rilevanti ai fini IVA, ma comprendono anche le operazioni fuori campo, secondo quanto già confermato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta 85/E del 27 marzo 2019 nonché nella circolare 14/E/2019. Ne deriva che l'operatore nazionale dovrà, ad esempio, inviare anche i dati inerenti i costi all'estero per ristoranti o alberghi utilizzando per i servizi il TD 17 e per gli acquisti di beni il TD19 e in entrambi i casi il codice natura N2.2.

In breve, i Tipo documento da utilizzare sono:

- ✓ TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
- ✓ TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- ✓ TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Risultano, invece, esclusi dagli adempimenti i dati relativi alle operazioni di importazione e di esportazione documentate con bolletta doganale. Ovviamente, pur esistendo un'esclusione, l'operatore potrà provvedere a inviare i relativi dati al Sdi, con lo scopo di gestire in modo omogeneo le diverse tipologie di documenti.

Altrettanto escluse dall'adempimento sono le transazioni verso privati esteri realizzate in e-commerce (vendite a distanza), a condizione che le stesse non siano documentate da fattura e siano gestite con la procedura dell'Oss. Al contrario, l'esterometro, con le nuove modalità applicative, è considerato obbligatorio da parte delle Entrate (FAQ relative al regime Oss, pubblicate sul suo sito) nel caso in cui l'operatore certifichi le predette operazioni con l'emissione di fattura.

Il vecchio esterometro verrà elaborato per l'ultima volta in occasione della comunicazione del 2° trimestre 2022, che dovrà essere effettuata entro il 22 agosto 2022, essendo il 31 luglio 2022 domenica: di conseguenza, scatta la proroga di ferragosto fino alla data indicata.

Vi consigliamo se pensate , anche in futuro , di acquistare prodotti / servizi da soggetti non Italiani :

- **Ed emettete le fatture con un proprio gestionale di contattare la propria società di software per farsi abilitare alla emissione delle "autofatture" che sostituiscono l'esterometro**
- **Se emettete le fatture tramite lo Studio Monosi , di inviarci immediatamente le fatture ricevute dal soggetto non Italiano , perché come sopra scritto "l'autofattura" deve essere elaborata ed inviata allo SDI entro il 15 del mese successivo al ricevimento , questo termine è perentorio e deve essere rispettato , in caso contrario l'Agenzia delle Entrate applicherà le sanzioni .**

Lo Studio per poter emettere questa tipologia di "auto fattura" deve sostenere un costo di attivazione della piattaforma .

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari elaborate ed inviate nel 2022 dallo Studio Monosi si trovano su : [2022 - Studio Monosi Circolari \(weebly.com\)](https://www.studiomonosi.it)

I migliori saluti

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261